

(N. 541)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1954

Modificazioni alle norme del Codice civile e delle leggi del Registro e sulle successioni relativamente al regime delle società anonime ed a responsabilità limitata.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nel primo decennio dall'entrata in vigore del libro del lavoro del nostro Codice civile, o, in realtà, nel primo decennio dalla Liberazione, sono sorte in Italia numerosissime società anonime a capitale ridotto e ancor più numerose società a responsabilità limitata, non aventi il fine di assicurare per una impresa di media o di notevole entità economica la collaborazione di vari soci apportatori di capitale, ma soltanto quello di sottrarre all'accertamento fiscale attività commerciali o industriali o anche soltanto le proprietà di singole persone, o peggio, quello di garantire la responsabilità limitata per imprese rischiose nelle quali la persona fisica si impegnava, senza voler contrarre obbligazioni in proprio.

Se non può dirsi per tutti i casi che l'uso dell'istituto societario per finalità non corrispondenti a quelle previste dal legislatore sia stata conseguenza di difetti nella struttura che la legge ha dato alle società azionarie o a quelle a responsabilità limitata, può ben dirsi che l'abuso della forma giuridica societaria sia stato facilitato dal mancato adeguamento, in conseguenza del nuovo valore della moneta, dei limiti minimi di capitale posti per

la costituzione delle società per azioni o per quella a responsabilità limitata, ed altresì dai difetti di alcune norme della legislazione tributaria.

Appare perciò utile che, con un provvedimento legislativo, si adeguino le norme degli articoli 2327 e 2474 (e conseguentemente 2397 e 2488) al nuovo valore della moneta, si modifichino le norme fiscali sul trasferimento di quote nelle società a responsabilità limitata e si modifichino altresì alcune norme in modo da impedire i casi più gravi di uso a fini illeciti dell'istituto societario.

Non si tratta di modificare la struttura degli istituti, ma di renderla più consona allo spirito della legislazione, secondo la quale solo le società per azioni aventi un capitale notevole sono (e non sempre) vere società di capitali, mentre le società a responsabilità limitata non devono normalmente nascondere l'impresa familiare, alla quale sono più adatte altre forme di società.

Confido che voi, onorevoli senatori, vorrete considerare la necessità delle norme che integrano la legislazione che va formulandosi in tema di società e darete la vostra approvazione al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I limiti del capitale per le società per azioni ed a responsabilità limitata, previsti negli articoli 2327 e 2474 del Codice civile, sono elevati a cinquanta volte le cifre stabilite negli articoli stessi. Le quote di conferimento dei soci delle società a responsabilità limitata possono essere di diverso ammontare, ma, in nessun caso, inferiori a lire 50.000.

Art. 2.

L'articolo 2488, primo comma, del Codice civile è modificato come segue:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 50 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

Art. 3.

Il limite di cinque milioni, di cui al primo capoverso dell'articolo 2397 del Codice civile, aumentato a lire 50 milioni con la legge 5 gennaio 1950, n. 9, è elevato a lire 300 milioni.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2479 del Codice civile è modificato come segue:

« L'iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 27 del testo unico sulla legge del registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è così modificato:

« Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice, o a responsabilità limitata, sono considerate mobili od immobili, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se

questo comprende beni mobili od immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare ».

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 29 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è così modificato:

« Le quote di partecipazione nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice o a responsabilità limitata sono considerate mobili od immobili, secondo la natura dei beni costituenti il patrimonio sociale. Se questo comprende beni mobili ed immobili, la quota di partecipazione fino a concorrenza del valore degli immobili si considera di natura immobiliare ».

Art. 7.

Il n. 2 dell'articolo 88 della tariffa allegato A) alla legge del registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è così modificato:

« 2° di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di società:

a) quando l'assegnazione non avviene a favore della stessa persona che conferì l'immobile nella società, o, se pur avvenendo l'assegnazione a favore della stessa persona, l'immobile sia stato nel frattempo radicalmente migliorato o modificato:

le stesse tasse di cui all'articolo 1.

b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente all'infuori dei casi di cui alla lettera a):

sulle prime lire 1000 . . . 20
per ogni lire 1000 in più . . . 10 ».

Art. 8.

È concesso il termine fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge alle società per azioni ed a responsabilità limitata, legalmente esistenti, per procedere agli aumenti di capitale necessari per regolarizzare

la loro posizione agli effetti del minimo di capitale richiesto.

Entro i limiti degli aumenti di capitale, effettuati in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il trasferimento a capitale di riserve già risultanti dai bilanci e dei saldi di rivalutazione monetaria già regolarmente accertati, è esente da tassa di registro, purchè il trasferimento sia deliberato entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le società che non si regolarizzeranno entro il termine di cui all'articolo precedente agli effetti dei minimi di capitale, stabiliti all'articolo 1 della presente legge, saranno sciolte di diritto. Il Tribunale presso le Cancellerie del quale la società è iscritta ne darà atto d'ufficio con decreto che sarà iscritto e pubblicato e nominerà di ufficio un liquidatore.